

VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PER L'ATTUAZIONE DEL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2 AI SENSI DELL'ACN DD. 27.10.2020.

Visto l'ACN 27.10.2020 reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2020 contenente disposizioni per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica, che disciplina il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda;

Prso atto dei contenuti dell'articolo 13 bis "*Compiti e funzioni del pediatra di famiglia*" dell'ACN secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 dell'ACN 27/10/20;

Ritenuto di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale dei pediatri di libera scelta al fine di garantire l'appropriatezza clinica ed il rispetto dei percorsi di continuità assistenziale degli assistiti;

LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO DELL'INTESA

Scopo della presente Intesa consiste nel disciplinare il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi per fornire alla popolazione una risposta ed una conseguente tempestiva presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19 ed individuare per il contenimento dell'epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free.

2. EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI

L'attività è operata di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione ed è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica.

I pediatri di libera scelta utilizzano, previa valutazione clinica, i tamponi antigenici rapidi a favore dei propri assistiti, qualora operino nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri pediatri di libera scelta nel caso si trovino ad operare in situazioni definibili in medicine di gruppo o in strutture rese disponibili dall'Azienda oppure in strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni in accordo con l'Azienda.

L'attività del pediatra di libera scelta è riferita esclusivamente alla effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro tipo di test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda.

Tale attività da parte dei pediatri, come previsto dall'art. 4, comma 2 dell'ACN 27.10.2020, integra i compiti già fissati dall'art. 13-bis dell'ACN 29 luglio 2009 e s.m.i., per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge.

Al fine di integrare eventuali situazioni di disagio a livello decentrato, le Aziende possono prevedere il coinvolgimento nell'attività di effettuazione dei tamponi anche dei medici di continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui all'art. 61 dell'ACN 2009 e s.m. e i.

Ai pediatri di libera scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall'obbligatorietà allo svolgimento delle attività

previste dalla presente intesa. I pediatri interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate (ad es. attraverso le forme associative/AFT) per assicurare ai propri assistiti l'esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di appartenenza.

3. UTILIZZO DI TEST PER LA DIAGNOSTICA PER COVID-19

Il Pediatra di libera scelta esegue i test antigenici rapidi con il consenso del titolare della potestà genitoriale prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico a:

- a) i contatti stretti asintomatici individuati dal Pediatra di libera scelta sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute/Istituto Superiore di Sanità (ISS) o Regionali oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
- b) caso sospetto di contatto che il pediatra si trova a dover visitare e che valuta di sottoporre a test rapido; qualora il pediatra si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall'Azienda/Agenzia, per gli assistiti di altri pediatri di libera scelta;
- c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al pediatra individuato.

4. SEDI E LOCALI

L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda, viene effettuata:

- nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse della pediatria di libera scelta);
- presso il proprio studio ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera dandone comunicazione all'Azienda.

Per l'esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria dell'ambiente, bensì l'applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previsti durante la pandemia da SARS-CoV-2.

5. GESTIONE DELL'ESITO DEL TAMPONE RAPIDO

In caso di esito positivo il Pediatra di libera scelta che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito all'interessato raccomandando l'isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma e lo informa del percorso seguente.

Il pediatra valuta le condizioni cliniche e registra conseguentemente la prestazione eseguita nonché l'esito positivo nel sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale di cui il pediatra dispone secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

L'esito positivo viene comunicato tempestivamente al Dipartimento di prevenzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il pediatra prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire.

In caso di esito negativo la prestazione eseguita viene registrata nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

6. FORNITURA TEST E DPI

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, è assicurata ai medici dal Commissario per l'emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici).

Le Aziende organizzano le modalità di consegna ai pediatri dei test antigenici, o altro test previsto; ai pediatri che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) così come forniti dal Commissario per l'emergenza Covid-19.

In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il pediatra non è tenuto all'esecuzione dei test antigenici e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.



7. SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI RAPIDI EXTRA AMBULATORIO

Organizzazione a carico dell'Azienda

- locali;
- dispositivi di protezione individuale;
- controlli e distanziamento dei pazienti;
- sanificazione;
- rifiuti speciali;
- gestione agenda concordata tra Azienda e AFT;
- disponibilità sistema informatico per la registrazione dei dati.

Organizzazione a carico dei Pediatri:

- la gestione dei turni è proposta all'azienda dai coordinatori AFT, sulla base dell'agenda (in linea di massima 2 pediatri per turno)
- i pediatri cooperano per:
 - informazione alla famiglia;
 - contenzione insieme all' accompagnatore;
 - effettuazione del prelievo;
 - effettuazione del test antigenico.
- inserimento nel sistema informativo e trasmissione del risultato al dipartimento di prevenzione;
- in caso di esito negativo è rilasciata attestazione al paziente.

8. TRATTAMENTO ECONOMICO

Relativamente alla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 euro, la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 euro.

Tali importi verranno erogati nel limite delle risorse che verranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ACN 30.10.2020 a seguito dell'adozione da parte del Governo del provvedimento di urgenza per la copertura degli oneri derivanti dalla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei pediatri di libera scelta fino al 31 dicembre 2020.


9. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le disposizioni della presente Intesa trovano applicazione limitatamente per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle normative nazionali di riferimento.

La presente Intesa diviene esecutiva dalla data di adozione della DGR di recepimento della stessa e sarà oggetto di monitoraggio e verifica tra le Parti, anche al fine di valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei modelli organizzativi adottati, in relazione all'evolversi della pandemia.

Luogo e data Polmonare, 17 Novembre 2020

L'assessore alla salute, politiche sociali e disabilità
Regione Autonoma FVG
dott. Riccardo Riccardi



FIMP



CIPE

